

## **REGOLAMENTO (NORME E SANZIONI)**

### **TITOLO I – NORME E INDIRIZZI GENERALI**

#### **Art. 1 – Norme di riferimento**

1. Il presente Regolamento, parte integrante del Piano di Gestione Territoriale del Parco Naturale Mont Avic, costituisce attuazione della seguente normativa eurounitaria, statale e regionale, di cui deve essere garantito il pieno rispetto all'interno del territorio del Parco: Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche, e le relative norme di attuazione nazionali e regionali; Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e le relative norme di attuazione nazionali e regionali; Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 febbraio 2013 "Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della zona biogeografia alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"; Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e succ. mod. e integr.; Legge regionale 30 luglio 1991 n. 30 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette" e succ. mod. e integr.; Legge regionale 10 agosto 2004 n. 16 "Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1999 n. 66, 30 luglio 1991 n. 31 e 16 agosto 2001 n. 16" e succ. mod. e integr..
2. Per quanto concerne le specie di interesse europeo, l'individuazione e la cartografia degli habitat da Direttiva e le relative misure di conservazione è stato fatto riferimento nello specifico alla Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 3061 "Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 della L. R. 8/2007 e del D. M. 17 ottobre 2007 e ai fini di designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC)".

#### **Art. 2 – Divieti a carattere generale**

1. Nel territorio del Parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla fauna e alla flora protette e ai relativi habitat. In particolare sono vietati:
  - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali;
  - b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi;
  - c) l'introduzione di specie estranee (alloctone), vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
  - d) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
  - e) la modificazione del regime delle acque;
  - f) il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del Parco senza il preventivo parere-nulla osta dell'Ente Parco;

- g) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente Parco, al di fuori dei centri urbani;
  - h) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
  - i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata;
  - j) l'accensione di fuochi all'aperto;
  - k) il sorvolo dei velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
  - l) l'esercizio dell'attività venatoria.
2. All'interno del territorio del Parco sono consentite le usuali operazioni agricole e forestali, purché compatibili con la conservazione della biodiversità. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali, ad eccezione di eventuali diritti esclusivi di caccia o di altra forma di prelievo faunistico.
3. Ad alcuni dei divieti generali del comma 1 del presente articolo, in applicazione del comma 4 articolo 11 L. 394/1991, sono state individuate deroghe circostanziate per ipotesi di minore impatto ambientale, meglio specificate nei successivi articoli 6, 7, 8, 9, 12, 13, 21 e 22.

### **Art. 3 – Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni del Piano di Gestione Territoriale (d'ora in avanti indicato con la sigla PGT) sono sanzionate, per le condotte ivi disciplinate, ai sensi della normativa statale e regionale vigenti. In particolare, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, commi 1 e 8, L. 394/1991, per le violazioni commesse nel territorio del Parco trovano applicazione, a titolo ricognitivo e non esaustivo, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e succ. mod. e integr., e alle leggi regionali 5 maggio 1983, n. 29 "Poteri e compiti degli agenti di vigilanza e sanzioni amministrative in materia di pesca" e succ. mod. e integr.; 22 aprile 1985, n. 17 "Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione" e succ. mod. e integr.; 1 aprile 1987, n. 22 "Norme per la tutela dei rettili e anfibi" e succ. mod. e integr.; 4 marzo 1988, n. 15 "Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale" e succ. mod. e integr.; 21 agosto 1990, n. 50 "Tutela delle piante monumentali" e succ. mod. e integr.; 27 agosto 1994, n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria" e succ. mod. e integr.; 24 giugno 2002, n. 8 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34"; 30 giugno 2009, n. 20 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9" e succ. mod. e integr.; 7 dicembre 2009, n. 45 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17" e succ. mod. e integr.; 22 novembre 2010, n. 37 "Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14" e succ. mod. e integr..
2. Per le violazioni ai divieti e prescrizioni concernenti gli ambienti e le specie di cui alle Direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, trova applicazione, all'interno del Parco, l'articolo 10 della Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007” e succ. mod. e integr..

3. Ai sensi degli articoli 14, comma 1, della L. R. 16/2004 e 29, comma 1, della L. R. 30/1991, i limiti minimi e massimi edittali delle sanzioni amministrative previsti da leggi regionali, ivi comprese quelle di cui al comma 1, per la violazione di divieti o di prescrizioni posti alla tutela delle finalità di salvaguardia cui il Parco è preordinato sono raddoppiati all'interno del Parco. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della L. R. 30/1991, in aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative e penali già in vigore in forza di altre leggi dello Stato e della Regione, in caso di lavori non autorizzati eseguiti all'interno del Parco, si applica la sanzione amministrativa da euro 4131,00 a euro 9296,00 per l'inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al recupero ambientale della zona.
4. Per le violazioni che non siano espressamente sanzionate da leggi regionali o statali, si applica, in base a quanto espressamente previsto dal PGT, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 3 della L. R. 30/1991.

#### **Art. 4 - Misure di ripristino**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della L. 394/1991 Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal PGT o dal parere-nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
3. Qualora si verificano all'interno dell'area protetta fatti che minaccino o procurino un danno all'ambiente, l'Ente Parco, in base alle normative vigenti in materia, interverrà in modo che siano messe in atto tutte le azioni di prevenzione e ripristino ed avvierà eventuali azioni risarcitorie.

#### **Art. 5 – Vigilanza, procedure amministrative e contenzioso**

1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni si applicano le norme e i principi previsti nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche del sistema penale”.
2. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni contenuti nel PGT spetta ai Guardaparco dell'Ente Parco e al Corpo Forestale della Valle d'Aosta, come previsto dall'art. 15 della L. R. 16/2004. Attraverso il Servizio dei Guardaparco, l'Ente Parco svolge, tra l'altro, funzioni di vigilanza sul territorio protetto con lo scopo principale di tutelare l'ambiente naturale. Per adempiere ai propri compiti il capoguardaparco ha qualifiche di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e Agente di Pubblica Sicurezza, i guardaparco hanno qualifiche di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al PGT sono introitati in apposito capitolo di bilancio dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta o delle Amministrazioni Comunali, secondo le competenze.

4. Eventuali opposizioni possono essere proposte al Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta o al Sindaco del Comune interessato, secondo le competenze.

## **TITOLO II – TUTELA DI FAUNA, FLORA, FUNGHI E COMPONENTE GEOLOGICA**

### **Art. 6 – Fauna omeoterma ed eteroterma**

#### 1. Fauna omeoterma:

- a) la cattura, l'uccisione e il danneggiamento della fauna omeoterma sono vietati e costituiscono illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991. Sono fatti salvi: gli eventuali prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi gestiti dall'Ente Parco e necessari per ricomporre squilibri ecologici evidenziati e documentati da appositi studi e ricerche; la cattura per ricerche scientifiche autorizzate dagli Enti competenti;
- b) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria come previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e dalla L. R. 30/1991;
- c) è vietato raccogliere e detenere spoglie o parti anatomiche di mammiferi e uccelli. Le violazioni al suddetto divieto sono sanzionate ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991. Sono consentite: la raccolta e la detenzione per scopi scientifici autorizzate dall'Ente Parco; la raccolta per scopi gestionali e di monitoraggio effettuata dal personale del servizio sorveglianza dell'Ente Parco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta;
- d) è vietato dare alimenti di qualsiasi tipo alla fauna selvatica. La violazione al suddetto divieto è sanzionata ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991. L'Ente Parco può agire in deroga per particolari circostanze ambientali, gestionali e scientifiche.

#### 2. Fauna eteroterma:

- a) la cattura, l'uccisione e il danneggiamento degli anfibi, dei rettili e della fauna invertebrata sono vietati.  
Costituiscono illecito penale, ai sensi dell'articolo 30 comma 1 L. 394/1991, la cattura, l'uccisione e il danneggiamento: di un numero superiore ai 5 individui per le specie animali eteroterme inserite negli allegati II e IV della Direttiva Europea "Habitat" e nell'elenco delle specie di interesse regionale presente nel PGT; di un numero superiore ai 20 individui per le altre specie di fauna eteroterma.  
La cattura, l'uccisione e il danneggiamento di un numero di individui al di sotto dei limiti sopra indicati costituiscono illecito amministrativo e sono sanzionate come segue: per quanto riguarda gli anfibi e i rettili ai sensi della L. R. 22/1987; per quanto riguarda la fauna invertebrata con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991;
- b) è consentita la cattura di specie ittiche con le modalità previste dal PGT;
- c) l'Ente Parco può autorizzare la cattura di fauna eteroterma per scopi scientifici.

3. Su tutto il territorio del Parco è altresì vietato:
  - a) arrecare disturbo o molestare in qualsiasi modo le specie di mammiferi e uccelli. I trasgressori sono puniti ai sensi della L. R. 64/1994;
  - b) arrecare disturbo alle altre specie animali. La violazione al suddetto divieto è sanzionata ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
  - c) danneggiare, rimuovere, asportare nidi e tane non occupati. Le violazioni al suddetto divieto sono sanzionate ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
4. L'introduzione di specie animali estranee (alloctone), che possano alterare l'equilibrio naturale, costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.
5. I mammiferi e gli uccelli inseriti negli allegati delle Direttive Europee "Habitat" e "Uccelli" godono di una particolare tutela. Per essi è altresì vietato:
  - a) effettuare interventi che implichino l'utilizzo di strumenti rumorosi nel periodo riproduttivo (marzo-luglio) nelle aree del Parco dove sono presenti la Civetta capogrosso (*Aegolius funereus*) e la Civetta nana (*Glaucidium passerinum*);
  - b) arrecare disturbo nelle zone di presenza del Picchio nero (*Dryocopus martius*) nel periodo riproduttivo (marzo-luglio) e nelle zone di presenza della Coturnice (*Alectoris graeca*), del Fagiano di monte (*Tetrao tetrix tetrix*) e della Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*) nel periodo pre-riproduttivo, riproduttivo e invernale (dicembre-luglio);
  - c) arrecare disturbo nei pressi dei siti di nidificazione delle seguenti specie, ivi compresa ogni forma di osservazione ravvicinata, anche per scopi fotografici e/o cinematografici, del nido: Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Gipeto (*Gypaetus barbatus*); Biancone (*Circaetus gallicus*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Pellegrino (*Falco peregrinus*);
  - d) attivare cantieri che comportino il disturbo antropico e l'uso di macchine nelle aree circostanti i siti di nidificazione occupati nel periodo riproduttivo per le seguenti specie: Aquila reale (*Aquila chrysaetos*) da marzo ad agosto; Gipeto (*Gypaetus barbatus*) da gennaio ad agosto; Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) da maggio ad agosto e Pellegrino (*Falco peregrinus*) da marzo a luglio;
  - e) costruire impianti a fune ed elettrodotti con cavi aerei nei pressi dei siti di nidificazione dell'Aquila reale (*Aquila chrysaetos*);
  - f) costruire impianti a fune ed elettrodotti con cavi aerei nei pressi dei siti di accertata nidificazione del Gufo reale (*Bubo bubo*) e per un raggio di 5 chilometri da questi;
  - g) ogni forma di arrampicata (libera o attrezzata) su pareti ove siano presenti nidi o posatoi abituali di Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Gipeto (*Gypaetus barbatus*), Gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*), Gufo reale (*Bubo bubo*) e Pellegrino (*Falco peregrinus*);
  - h) il taglio del bosco in prossimità dei siti di nidificazione del Biancone (*Circaetus gallicus*) nel periodo marzo-settembre;
  - i) tagliare alberi che ospitano nidi di Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*);
  - j) costruire strade e sentieri nelle immediate vicinanze dei siti di riproduzione del Picchio nero (*Dryocopus martius*);

- k) effettuare sci fuoripista nei siti di svernamento del Fagiano di monte (*Tetrao tetrix tetrix*) e della Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*).

Le violazioni ai divieti sopra indicati, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.

#### **Art. 7 – Flora, felci, muschi e licheni**

1. Nel territorio del Parco è vietato raccogliere, danneggiare ed estirpare qualsiasi specie vegetale, compresi i prodotti del sottobosco quali fragole, lamponi e mirtili dei quali è consentito solo il consumo sul posto. E' fatta salva la raccolta per ricerche scientifiche autorizzate dall'Ente Parco.
2. Costituisce illecito penale, ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991, la raccolta, il danneggiamento, l'estirpazione: di un numero superiore ai 20 esemplari per le specie vegetali inserite nell'allegato A della L. R. 45/2009; di un numero superiore ai 200 esemplari per le altre specie vegetali.

La raccolta, il danneggiamento, l'estirpazione di un numero di esemplari inferiore ai limiti sopra individuati costituisce illecito amministrativo ed è sanzionato come segue: per le specie vegetali inserite nell'allegato A della L. R. 45/2009 ai sensi della medesima legge regionale; per le altre specie vegetali ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

3. A tutela delle specie vegetali e degli ambienti di cui alla Direttiva Europea "Habitat", sono altresì vietati:
  - a) il pascolamento, il calpestamento da parte del bestiame e delle persone, nonché lo sfalcio, nelle torbiere acide di sfagni (cod. 7110 e 7140), nelle paludi basse calcaree (cod. 7230) e nelle torbiere boscate (cod. 91D0);
  - b) il danneggiamento e/o il taglio della vegetazione acquatica e di ripa nelle acque stagnanti (cod. 3130);
  - c) ogni tipo di arrampicata (libera e attrezzata) su pareti ove siano presenti stazioni di *Asplenium adullerinum*;
  - d) ogni altra attività che possa danneggiare le stazioni di *Asplenium adullerinum*.
  - e) Le violazioni ai divieti sopra indicati, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.
4. L'introduzione di specie vegetali estranee (alloctone), che possano alterare l'equilibrio naturale, costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991. Sono fatte salve le essenze ornamentali in vaso poste negli edifici e nelle immediate pertinenze degli stessi.

#### **Art. 8 – Funghi**

1. Il Parco tutela la biodiversità e il mantenimento di un equilibrio ecologico nell'ecosistema boschivo. A tal fine sono vietati la raccolta, il danneggiamento, l'estirpazione e il calpestio dei funghi.
2. La raccolta di una quantità di funghi superiore ai 5 chilogrammi costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.

La raccolta di una quantità di funghi inferiore ai 5 chilogrammi costituisce illecito amministrativo sanzionato ai sensi dall'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

3. Le violazioni al divieto di danneggiamento, estirpazione e calpestio sono sanzionate ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
4. I proprietari e i conduttori del fondo, nonché i loro familiari, possono procedere alla raccolta di funghi, limitatamente ai fondi stessi.
5. Ai soggetti di cui al comma 4 è comunque vietato servirsi di rastrelli, uncini e ogni altro mezzo che possa provocare danno allo stato umifero del terreno e estirpare, calpestare e distruggere i funghi non oggetto di raccolta. La violazione ai suddetti divieti è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

#### **Art. 9 – Rocce, minerali e fossili**

1. E' vietata l'asportazione di rocce, minerali e fossili.
2. L'asportazione di fossili e di una quantità di rocce o minerali superiore ai 5 chilogrammi costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.  
L'asportazione di una quantità di rocce o minerali inferiore al limite sopra individuato costituisce illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
3. E' vietato distruggere e danneggiare rocce, minerali, fossili e singolarità geologiche. La violazione del suddetto divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
4. L' Ente Parco può autorizzare l'asportazione di rocce, minerali e fossili per ricerche scientifiche.

### **TITOLO III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLA FRUIZIONE**

#### **Art. 10 – Alpicoltura e allevamento**

1. Al fine di armonizzare l'alpicoltura tradizionale con le esigenze di tutela della fauna selvatica e di fruizione dell'ambiente naturale i proprietari e/o custodi e/o detentori del bestiame devono:
  - a) garantire un costante controllo del bestiame mediante la presenza di addetti o di recinzioni mobili in grado di contenere efficacemente gli spostamenti giornalieri degli animali al pascolo e al riposo;
  - b) predisporre adeguati dispositivi che consentano l'agevole passaggio pedonale di chi transita sui sentieri, nel caso in cui le recinzioni di cui al punto a) attraversino tratti di un sentiero segnalato;
  - c) garantire il controllo di mandrie e greggi in transito al fine di evitare il danneggiamento di sentieri e di altri manufatti o beni;
  - d) informare tempestivamente l'Ente Parco e garantire il recupero entro 72 ore dallo smarrimento, per i capi di bestiame che vengano smarriti o sfuggano al controllo del proprietario e/o custode e/o detentore delle mandrie o delle greggi;

- e) dotare obbligatoriamente di sonaglio tutti i cani da pastore e garantire il loro controllo costante per evitare danni alla fauna selvatica;
- f) predisporre adeguate recinzioni per i piccoli allevamenti avicoli che possono essere svolti nel territorio del Parco solo in ambito chiuso nelle pertinenze dei fabbricati;
- g) garantire la demonticazione di tutto il bestiame entro e non oltre la data del 31 ottobre;
- h) richiedere l'autorizzazione dell'Ente Parco per l'uso di sementi in caso di interventi di inerbimento artificiale su terreni denudati a seguito di lavori o eventi eccezionali.

Le violazioni alle suddette prescrizioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

- 2. Gli obblighi dei proprietari, dei custodi e dei detentori degli animali relativi alle misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, sono disciplinati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" e dalla normativa regionale in materia.
- 3. E' vietato il pascolo e lo stazionamento del bestiame:
  - a) nelle aree rupestri e con vegetazione d'alta quota e nivale;
  - b) nelle aree boscate; ad eccezione del pascolo bovino dopo il 15 luglio nelle pertinenze alberate degli alpeggi e nei lariceti radi con sottobosco prevalentemente erbaceo;
  - c) nelle zone umide e presso le sorgenti.

La violazione ai suddetti divieti è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

- 4. Nel territorio del Parco, oltre alle prescrizioni e divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di reflui zootecnici, è vietata l'immissione di liquami e concimi solidi, sia per spargimento diretto sia attraverso le acque di scolo di depositi in zone limitrofe, nei seguenti ambienti di cui alla Direttiva "Habitat" e di interesse regionale: torbiere acide di sfagni (cod. 7110 e 7140), paludi basse calcaree (cod. 7220 e 7230), torbiere boscate (cod. 91D0), paludi a piccole cariche acidofile *Caricion fuscae* (Corine Biotopes 54.4) e vegetazione delle sorgenti acide *Cardamino montion* (Corine Biotopes 54.11).  
  
La violazione ai divieti sopra indicati, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, è sanzionata ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.
- 5. L'uso di prodotti anticrittogamici e antiparassitari e l'impiego nell'attività di alpicoltura e allevamento di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali, come previsto dall'art. 10 comma 3 lettera f) della L. R. 16/2004, sono vietati e costituiscono illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991 in quanto violano il divieto di cui all'art. 11 comma 3 lettera e) della medesima legge.

#### **Art. 11 – Selvicoltura**

- 1. Qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o ad ogni altro scopo, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Parco e deve seguire le prescrizioni indicate nel PGT.
- 2. In deroga al comma 1 sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le seguenti operazioni, purché non in contrasto con le prescrizioni indicate nel PGT e con la normativa vigente in materia:
  - esbosco relativo a quantità di legname pari o inferiore a 5 metri cubi;



- raccolta di focatico per soddisfare le esigenze dei fabbricati d'alpeggio;
  - utilizzazione di modeste quantità di legname da opera per far fronte ad esigenze locali.
3. Al fine di tutelare le specie e gli ambienti di cui alle Direttive Europee "Habitat" e "Uccelli", la fauna selvatica e le particolarità naturalistiche è comunque vietato:
- a) tagliare qualsiasi albero facente parte della comunità vegetale tipica delle torbiere boscate (cod. 91D0), anche se contorto e malformato;
  - b) tagliare esemplari appartenenti al tasso e all'agrifoglio nelle faggete (cod. 9110);
  - c) tagliare alberi con cavità naturali riparate dall'acqua e/o con fori scavati da picidi nei boschi di conifere (cod. 9410 e 9420), nei boschi misti di latifoglie e conifere e nelle faggete (cod. 9110) a tutela della presenza della Civetta capogrosso (*Aegolius funereus*);
  - d) tagliare alberi con cavità naturali e/o con fori effettuati da picidi nei boschi di Larice e Pino cembro (cod. 9420) e nei boschi subalpini e montani di Pino uncinato (cod. 9430) a tutela della presenza della Civetta nana (*Glaucidium passerinum*);
  - e) tagliare alberi prossimi alle radure con diametro maggiore o uguale a 38-40 centimetri e con assenza di rami nei primi 5-10 metri di altezza nelle pinete termofile, nelle peccete (cod. 9410), nelle pinete di Pino uncinato (cod. 9430), nelle faggete (cod. 9110), nei boschi di Larice e Pino cembro (cod. 9420) e nei boschi misti di latifoglie e conifere a tutela della presenza del Picchio nero (*Dryocopus martius*);
  - f) tagliare alberi di medie e grosse dimensioni (diametro maggiore di 30 centimetri) vivi, morti e/o marcescenti nelle peccete (cod. 9410), nelle pinete termofile, nei boschi misti di latifoglie e conifere, nelle praterie montane da fieno (cod. 6520) e negli ambienti delle acque lentiche (cod. 3150) a tutela della presenza dei Chiroterri.
- Le violazioni ai divieti sopra indicati, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.
4. Nel territorio del Parco è altresì vietato:
- a) tagliare gli alberi con nidi di uccelli rapaci. La violazione di questo divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991;
  - b) tagliare le piante monumentali, ridurne la chioma o causare lesioni, anche di modesta entità, come disciplinato dalla L. R. 50/1990. La violazione di questo divieto è sanzionata ai sensi della L. R. 50/1990.
5. L'uso di prodotti anticrittogamici e antiparassitari e l'impiego nell'attività di selvicoltura di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali, come previsto dall'art. 10 comma 3 lettera f) della L. R. 16/2004, sono vietati e costituiscono illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991 in quanto violano il divieto di cui all'art. 11 comma 3 lettera e) della medesima legge.

#### **Art. 12 – Pesca**

1. Nel territorio del Parco la pesca è consentita solo nei seguenti torrenti e laghi: torrente Chalamy, esclusivamente con modalità "no kill" (a valle di località Magazzino la pesca con cattura e prelievo del pescato non è consentita lungo la sponda destra orografica inserita nel Parco); torrente Ayasse,

esclusivamente con cattura e prelievo del pescato; Gran Lac e Lac Cornu (comune di Champdepraz) e Lac Miserin (comune di Champorcher) esclusivamente con cattura e prelievo del pescato. La violazione a tale prescrizione è sanzionata ai sensi del Calendario Ittico Regionale.

2. La pesca con cattura e prelievo del pescato è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) cattura di un massimo di 6 esemplari al giorno per pescatore;
- b) uso di ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
- c) uso di ami di misura numero 5 o inferiori;
- d) divieto di pesca nei giorni festivi e la domenica.

Le violazioni delle suddette prescrizioni sono sanzionate ai sensi del Calendario ittico regionale.

3. Le immissioni di pesci nelle acque all'interno del Parco sono consentite esclusivamente nel torrente Chalamy, sono soggette alla Valutazione di Incidenza e devono seguire le prescrizioni contenute nel PGT. L'autorizzazione per le operazioni di immissione deve obbligatoriamente contenere la seguente prescrizione: il soggetto attuatore deve avvisare, con almeno 48 ore di anticipo, la direzione dell'Ente Parco, la Stazione Forestale competente e l'Ufficio regionale competente in materia di ittiofauna.

4. Nel restante territorio del Parco le immissioni di specie ittiche sono vietate e costituiscono illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991, in quanto introduzione di specie animali estranee (alloctone), nel caso possano alterare l'equilibrio naturale.

5. All'interno del Parco e nei tratti di torrente che corrono lungo il confine dell'area protetta è vietata l'organizzazione di gare di pesca.

6. L'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo decorre dal 1 gennaio 2019.

### **Art. 13 – Sorvolo**

1. E' vietato il sorvolo, e quindi anche il decollo e l'atterraggio, su tutto il territorio del Parco di qualsiasi tipologia di velivolo, se non autorizzato. Sono velivoli tutti gli aeromobili più pesanti dell'aria.

2. In deroga al comma 1, sono consentiti senza essere soggetti a preventiva autorizzazione:

- a) i voli delle forze armate, delle forze dell'ordine, così come quelli per l'elisoccorso e per l'estinzione di incendi;
- b) il sorvolo di velivoli ad una distanza superiore ai 500 metri dal suolo; in prossimità di cime, creste, versanti e pareti rocciose tale valore deve essere mantenuto sia come altezza da terra sia come distanza minima dagli elementi orografici suddetti.

3. Nel territorio del Parco possono essere autorizzati i sorvoli per i sotto indicati motivi:

- a) utilizzo di velivoli per attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale, attività gestionali e di acquisizione dati gestite direttamente dall'Ente Parco o svolte in collaborazione o per conto dell'Ente stesso;
- b) voli di elicottero per lo smaltimento dei rifiuti, per il trasporto di materiali, di prodotti agricoli, di operatori per azioni di pubblico interesse quali manutenzioni di grandi impianti, gestione di cantieri e incarichi tecnici commissionati da enti pubblici;

- c) utilizzo di velivoli per attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di acquisizione dati di interesse dell'Ente Parco, gestite da terze parti.
4. I sorvoli di cui al precedente comma 3 possono essere consentiti alle seguenti condizioni:
- a) rilascio dell'autorizzazione preventiva obbligatoria da parte dell'Ente Parco, fatto salvo il conseguimento dell'autorizzazione di cui alla L. R. 15/1988 e succ. mod. e integr.;
  - b) svolgimento del sorvolo durante le rotazioni ad un'altezza non inferiore a trecento metri dal suolo, ad eccezione degli immediati dintorni dei punti di decollo e atterraggio, per i voli di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo;
  - c) invio dell'avviso d'inizio delle attività di volo alla direzione dell'Ente Parco e alla Stazione Forestale competente almeno cinque ore prima dell'avvio delle operazioni.
5. Fatto salvo il conseguimento dell'autorizzazione di cui alla L. R. 15/1988 e succ. mod. e integr., la domanda per il rilascio dell'autorizzazione del Parco, di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, deve essere presentata alla direzione dell'Ente Parco e contenere i seguenti elementi: soggetto richiedente e motivazione del sorvolo, tipo di velivolo utilizzato, percorso di volo, numero di sorvoli stimato, orari dei sorvoli, date dei sorvoli e date sostitutive per recuperi in caso di maltempo, eventuale copia dell'autorizzazione di cui alla L. R. 15/1988.
6. Nel Parco sono in ogni caso vietati:
- a) la pratica dell'eliski, dell'elibike e più in generale del trasporto di persone in quota per svago o fini ludico-sportivi;
  - b) l'atterraggio, il decollo e il sorvolo per scopi amatoriali con velivoli a motore, compresi i droni, e con altri dispositivi come alianti, deltaplani, parapendii, paracaduti e altri mezzi simili;
  - c) il sorvolo nel raggio di 500 metri delle pareti ove siano presenti nidi o posatoi abituali di Aquila reale (*Aquila chrysaetos*) e il sorvolo nel raggio di 1 chilometro dalle pareti ove siano presenti nidi di Gipeto (*Gypaetus barbatus*).
7. Il sorvolo non autorizzato dell'area protetta, con qualsiasi tipo di velivolo, sia a motore sia senza motore, costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991. Le violazioni ai divieti di cui al comma 6 lettera c) del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.

#### **Art. 14 – Veicoli a motore e altri mezzi di trasporto**

1. La circolazione e il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore è vietata su tutto il territorio del Parco. La violazione a questo divieto costituisce illecito amministrativo sanzionato ai sensi della L. R. 17/1985.
2. In deroga al divieto di cui comma 1 sono consentiti:
- a) la circolazione e il parcheggio lungo le strade che uniscono le località di seguito elencate, limitatamente alle categorie di utenti di cui all'art. 2 della L. R. 17/1985: Magazzino-Servaz désot (Comune di Champdepraz); torrente Chalamy-Fussy (Comune di Champdepraz), incluse le diramazioni per Perrot e Pian di For; bivio strada per Dondena-Chapy (Comune di Champorcher), Dondena-Giasset (Comune di Champorcher); Dondena-Santuario del Miserin (Comune di Champorcher);

- b) l'uso di mezzi agricoli negli alpeggi per operazioni colturali e per il trasporto di materiali, purché il loro passaggio non rechi un danno al manto vegetale tale da innescare processi erosivi o la frammentazione della cotica erbosa;
  - c) l'uso di mezzi meccanici all'interno di aree di cantiere, fatte salve eventuali prescrizioni inserite nei provvedimenti autorizzativi;
  - d) la circolazione e il parcheggio per esigenze di servizio dei veicoli dell'Ente Parco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, delle forze dell'ordine, dei Comuni di Champdepraz e di Champorcher e i mezzi antincendio o di pronto soccorso.
3. Su tutto il territorio del Parco è vietato l'uso di motoslitte, mezzi cingolati e similari, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio dagli addetti alla sorveglianza dell'Ente Parco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e dagli addetti alla sicurezza pubblica e soccorso. La violazione a questo divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
4. In deroga al comma 3 del presente articolo:
- a) è consentita la battitura invernale dei tratti interni all'area protetta della strada Ponte di Biantset – Fussy nel Comune di Champdepraz;
  - b) è possibile richiedere all'Ente Parco un'autorizzazione temporanea per documentate attività di lavoro, purché non in contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente e della fauna selvatica; tale autorizzazione dovrà prevedere obbligatoriamente il periodo di tempo e il tracciato in cui è consentito il transito.

#### **Art. 15 - Accesso e mobilità pedestre**

1. Al fine di rendere compatibile con la tutela ambientale la presenza di un consistente flusso turistico è vietato uscire dalla rete sentieristica segnalata (rete che comprende le dirette pertinenze delle strutture aperte al pubblico e l'accesso ai punti panoramici e di sosta segnalati e curati dall'Ente Parco). La rete sentieristica segnalata è indicata negli allegati al PGT. La violazione a questo divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
2. Costituiscono deroga al comma 1 del presente articolo:
- a) l'accesso a piedi, con le racchette da neve e la pratica dello sci al di fuori dai sentieri segnalati nel caso in cui la copertura nevosa celi in tutto o in parte la segnaletica orizzontale; tale accesso è consentito esclusivamente al di fuori delle superfici boscate sia lungo fasce di larghezza pari a 40 m, il cui asse è costituito dal tracciato dei sentieri segnalati, sia entro aree di libero accesso debitamente individuate negli allegati al PGT. L'accesso al di fuori delle fasce di tolleranza di 40 m (20 m a destra e 20 m a sinistra del sentiero) e al di fuori delle aree di libero accesso costituisce illecito amministrativo ai sensi dell'art. 29 comma 3 L. R. 30/1991.
  - b) l'accesso alle cime del Mont Avic, Bec Costazza, Roèse di Bantse e Mont Torretta, che è consentito esclusivamente lungo vie alpinistiche debitamente individuate negli allegati al PGT. L'accesso al di fuori delle vie alpinistiche individuate costituisce illecito amministrativo ai sensi dell'art. 29 comma 3 L. R. 30/1991.

I corridoi di cui al punto a) e le vie di cui al punto b) sono praticabili a rischio e pericolo degli utenti.

3. Sono fatte salve le seguenti eccezioni ai divieti e prescrizioni di cui ai commi 1 e 2:

- a) i proprietari, gli usufruttuari e i conduttori di fondi compresi nel Parco e i loro eventuali accompagnatori per quanto riguarda l'accesso alle proprietà di loro competenza e il libero transito al loro interno;
  - b) le persone che devono raggiungere per documentati motivi di lavoro settori del Parco esterni alle aree di libero accesso, limitatamente alla durata della loro attività professionale;
  - c) i pescatori autorizzati ad esercitare l'attività alieutica, nei giorni e negli orari idonei, esclusivamente sugli itinerari che permettono di raggiungere e percorrere i corsi e gli specchi d'acqua dove è consentita la pesca;
  - d) gli escursionisti per la posa temporanea delle tende per un bivacco, negli orari e nei luoghi consentiti e purché ad una distanza non superiore ai 50 metri dai sentieri segnalati.
4. I visitatori singoli o in gruppo, sia autonomi sia guidati da figure professionali adeguatamente formate, possono chiedere alla Direzione del Parco, in forma scritta e motivata, deroghe ai divieti di percorribilità di cui ai commi precedenti.
  5. I soggetti beneficiari, di cui al comma 4, devono, su richiesta del personale di sorveglianza, produrre copia dell'autorizzazione dell'Ente Parco. La violazione a questa prescrizione è sanzionata ai sensi dall'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

#### **Art. 16 – Mobilità con animali da sella e con biciclette**

1. Il transito con mountain bike o altri modelli di bicicletta, è vietato su tutto il territorio del Parco, salvo sugli itinerari individuati negli allegati al PGT dove è consentito nei tratti dichiarati come ciclabili dai soggetti competenti. Al di fuori dei sopraccitati itinerari le biciclette vanno condotte a mano. I ciclisti devono in ogni caso dare precedenza ai pedoni.
2. Il transito con animali da sella è vietato su tutto il territorio del Parco, salvo sugli itinerari individuati negli allegati al PGT. Su tali itinerari i cavalieri e conduttori devono, comunque, garantire precedenza ai pedoni.
3. Le violazioni ai divieti di cui ai commi 1 e 2 sono sanzionate ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

#### **Art. 17 – Animali d'affezione**

1. I soli animali domestici d'affezione ammessi all'interno del Parco sono i cani. E' possibile chiedere all'Ente Parco, in forma scritta e motivata, l'autorizzazione per detenere altri animali domestici, purché tenuti nelle immediate pertinenze degli edifici abitativi o di dimora temporanea. La violazione al divieto previsto in questo comma è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
2. E' consentita l'introduzione di cani solo se condotti legati al guinzaglio e solo lungo la rete sentieristica segnalata. Nel caso in cui la copertura nevosa celi in tutto o in parte la segnaletica orizzontale, è consentito il transito con il cane al guinzaglio lungo i corridoi di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) del presente Regolamento. Le violazioni ai divieti previsti in questo comma sono sanzionate ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
3. Sono esclusi dalla prescrizione di cui al comma 2:
  - a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, purché muniti di sonaglio, come previsto dall'articolo 10 comma 1 lettera e) del presente Regolamento;

- b) i cani utilizzati per pubblico servizio, per interventi di soccorso, per il servizio dei Guardaparco dell'Ente Parco e per le attività del Corpo Forestale della Valle d'Aosta.
4. La cattura, il danneggiamento, l'uccisione e il disturbo di fauna selvatica omeoterma o eteroterma da parte di un cane o altro animale d'affezione vengono sanzionati, a carico di chi li ha in custodia, ai sensi dall'articolo 6 del presente Regolamento.
  5. I possessori e/o detentori degli animali d'affezione, come previsto e disciplinato dalla L. R. 37/2010 devono occuparsi della loro custodia e garantire, evitando situazioni che possano costituire fonte di paura o angoscia per l'animale, la loro incolumità e, nello stesso tempo, il controllo dell'animale per tutelare l'incolumità delle persone e degli altri animali con cui possano venire a contatto. Le violazioni alle sopraindicate prescrizioni sono sanzionate ai sensi della L. R. 37/2010.
  6. In caso di smarrimento del cane o d'altro animale d'affezione all'interno del Parco, i possessori e/o detentori devono segnalarlo entro 4 ore dal verificarsi dell'evento alla Direzione del Parco. La violazione alla suddetta prescrizione è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
  7. I proprietari dei cani o di altri animali d'affezione sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria.

#### **Art. 18 – Tende e campeggio**

1. Su tutto il territorio del Parco è vietato l'uso di tende e il campeggio. E' consentito il bivacco con l'uso di tenda esclusivamente al di sopra dei 2500 metri di quota, Con il termine "bivacco" è da intendersi una sosta notturna occasionale, a partire dal tramonto sino a un'ora dopo il sorgere del sole. Le violazioni ai divieti di cui sopra sono sanzionate ai sensi della L. R. 8/2002.
2. In riferimento al divieto del comma 1, sono fatte salve le esigenze connesse alle attività dell'Ente Parco, purché autorizzate dallo stesso.
3. E' vietata la sosta con autocaravan, campers e mezzi simili quando costituisce campeggio ai sensi dell'art. 185 comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e succ. mod. e integr.. La violazione a tale divieto è sanzionata ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e succ. mod. e integr..
4. Nel territorio del Parco è vietato lavare stoviglie ed effettuare altri tipi di lavaggi nelle acque di sorgente, negli specchi d'acqua ferma e nei corsi d'acqua. La violazione al sopraindicato divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

#### **Art. 19 – Attività del tempo libero, manifestazioni sportive ed eventi pubblici**

1. Nel territorio del Parco sono consentite le attività sportive e le manifestazioni compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale, le finalità dell'Ente Parco, le prescrizioni e i divieti del PGT.
2. E' vietato aprire nuove vie attrezzate di arrampicata salvo sulle pareti rocciose individuate negli allegati al PGT, servite dai sentieri di rientro e di accesso. E' fatta inoltre salva la possibilità di attrezzare con dispositivi di sicurezza poco invasivi (brevi tratti di corda, cavo metallico o catena; piccoli ancoraggi o staffe) le vie normali che consentono l'accesso alle vette del Mont Avic, del Bec Costazza, della Roèse di Bantse e del Mont Torretta. In tutti gli altri luoghi l'attività di arrampicata deve essere condotta senza l'ausilio di corde fisse, catene, spit e altri ausili artificiali permanenti ed è necessario munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 15 comma 4 del presente Regolamento. E' vietato abbandonare materiali lungo le vie di scalata. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni previsti in questo comma sono sanzionate ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

3. L'arrampicata su ghiaccio è vietata, salvo lungo la cascata del torrente di Leser nel comune di Champdepraz, come individuato negli allegati al PGT. La violazione al sopraindicato divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
4. Sono vietati l'immissione e l'uso di barche, natanti e ogni altro mezzo di galleggiamento nelle acque superficiali, nonché le attività di balneazione, canyoning, rafting e similari. La violazione ai divieti previsti in questo comma sono sanzionate ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991. L'Ente Parco può autorizzare, per motivi di ricerca scientifica o per interventi di manutenzione ad opere presenti nelle acque superficiali, l'uso di barche o natanti.
5. La realizzazione di manifestazioni sportive ed eventi pubblici deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco. Sono comunque escluse le manifestazioni e gli eventi palesemente in contrasto con le esigenze di tutela ambientale e di sviluppo di un turismo naturalistico, quali le attività motoristiche (rally, motocross, enduro e similari) e le attività assimilabili alla guerra simulata (war games).

#### **Art. 20 – Inquinamento, immissioni e abbandono di rifiuti**

1. L'Ente Parco persegue la tutela dall'inquinamento di tutte le componenti ambientali dell'area protetta. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera e) della L. R. 16/2004 sono vietati gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, anche se in quantità inferiori a quelle ammesse dalla normativa vigente.  
L'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.
2. La tutela delle acque, del suolo e dell'aria dall'inquinamento è disciplinata dal D. Lgs. 152/2006, nonché dalle norme di attuazione regionali, con le limitazioni poste alla salvaguardia dell'area protetta dalla L. 394/91 e dalla L. R. 16/2004.
3. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, così come l'immissione di rifiuti allo stato solido o liquido, in acque superficiali o sotterranee come disciplinato dal D. Lgs.152/2006. La violazione a tale divieto è sanzionata ai sensi della Parte quarta del sopracitato decreto legislativo.
4. Nel territorio del Parco gli scarichi in acqua e nel terreno sono disciplinati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e integr., nonché alle norme di attuazione regionali, con le limitazioni poste alla salvaguardia dell'area protetta dall'articolo 11 comma 3 della L. 394/1991 e dall'articolo 10 comma 3 della L. R. 16/2004. La gestione degli scarichi deve seguire, inoltre, le prescrizioni contenute nel PGT.

#### **Art. 21 – Introduzione di armi**

1. L'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura è vietata e costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.
2. Sono esclusi dal divieto: le armi e i mezzi di cattura utilizzati per attività di interesse dell'Ente Parco e dallo stesso gestite, quali la gestione e il monitoraggio faunistico e la ricerca scientifica; le armi portate per motivi di servizio dalle forze dell'ordine e dal personale del servizio di sorveglianza dell'Ente Parco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta.

#### **Art. 22 – Accensione fuochi e abbruciamenti**

1. Sono vietati su tutto il territorio del Parco l'accensione di fuochi all'aperto, inclusi gli abbruciamenti agricoli, l'uso di fiamme libere e la pratica del pirodiserbo.

Costituiscono illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991: l'accensione di fuochi all'aperto, inclusi gli abbruciamenti agricoli e l'uso di fiamme libere, all'interno dei boschi e nelle aree limitrofe, fino ad una distanza di 50 metri dai boschi stessi e dai terreni incolti; la pratica del pirodiserbo. Costituisce illecito amministrativo, sanzionato ai sensi dall'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991, l'accensione di fuochi all'aperto, inclusi gli abbruciamenti agricoli e l'uso di fiamme libere, ad una distanza superiore ai 50 metri dai boschi e dai terreni incolti.

2. In deroga ai divieti previsti dal comma 1 sono consentiti:
  - a) l'accensione di fuochi all'aperto nelle immediate pertinenze degli edifici, purché effettuata sotto il costante controllo del proprietario o conduttore dell'edificio stesso, all'interno di strutture idonee a contenere le fiamme e in grado di evitare l'accidentale innesco di incendi anche in caso di improvvise variazioni delle condizioni ambientali circostanti;
  - b) l'uso, in condizioni di sicurezza, di fornelli da campeggio e similari durante le attività di bivacco, purché nelle immediate vicinanze dello stesso ed esclusivamente nei luoghi dove i bivacchi sono consentiti.
3. Le deroghe di cui ai commi precedenti del presente articolo sono annullate nei periodi a rischio di incendio boschivo, resi noti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi della normativa vigente in materia di incendi boschivi.

#### **Art. 23 – Emissioni sonore e luminose**

1. L'uso di apparecchi di diffusione sonora (apparecchi radio, televisivi, lettori CD e similari) e di strumenti per le emissioni luminose devono avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna.  
La violazione alla sopraindicata prescrizione è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
2. E' fatto salvo l'uso di apparecchi impiegati in servizi di soccorso, nelle attività di sorveglianza e monitoraggio dell'Ente Parco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e delle forze dell'ordine, nonché in altre attività autorizzate dall'Ente Parco.
3. Al fine di tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio, devono essere rispettati i limiti fissati dai piani di classificazione acustica ai sensi della L. R. 20/2009, nonché gli obblighi e gli adempimenti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. In caso di violazione dei limiti sopra menzionati si applicano le sanzioni previste dalla stessa L. R. 20/2009.

#### **Art. 24 – Attività fotografiche, cinematografiche e video**

1. Le riprese fotografiche e video-cinematografiche devono essere svolte nel rispetto del PGT, senza arrecare disturbo o danno alla fauna e ad altre componenti dell'ambiente naturale.
2. Le riprese di immagini destinate al cinema o alla televisione, a prodotti multimediali, a spot pubblicitari sono soggette a preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.



## TITOLO IV – DISCIPLINA DI OPERE, IMPIANTI E INTERVENTI

### Art. 25 – Parere - nulla osta

1. Il parere-nulla osta assicura il perseguimento di tutti gli obiettivi di tutela, conservazione e sviluppo sostenibile dell'area protetta. E' documento autonomo rispetto ad altre tipologie di valutazione e concerne la compatibilità ambientale di interventi, impianti e opere a riguardo di tutte le componenti "dell'ambiente parco" e non di singoli aspetti dell'ecosistema protetto, come altre tipologie di documenti autorizzatori.
2. Come previsto dall'art. 13 della L. 394/1991 e dall'art. 11 della L. R. 16/2004:
  - a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo parere-nulla osta, adeguatamente motivato, dell'Ente Parco;
  - b) il parere-nulla osta è subordinato alla verifica della conformità dell'intervento o dell'opera alle disposizioni del PGT ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Come previsto dall'art. 13 comma 4 della L. 394/1991 l'Ente Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del parere-nulla osta.
  - c) l'eventuale parere-nulla osta negativo è affisso contemporaneamente all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente Parco, per la durata di sette giorni.
3. Il provvedimento di parere-nulla osta, positivo o negativo, viene sempre rilasciato dall'Ente Parco in forma scritta e motivata.
4. Il rilascio del parere-nulla osta di cui al comma 2 è necessario in particolare per tutti gli interventi, impianti e opere che comportino una modifica, seppur temporanea, rilevante sotto il profilo ambientale e paesaggistico o possano compromettere la salvaguardia del paesaggio, degli ambienti naturali, della flora e della fauna. La domanda di parere-nulla osta deve essere completa di tutta la documentazione utile, compresa la Valutazione di incidenza quando prevista, e indirizzata alla Direzione dell'Ente Parco.
5. L'esame delle richieste di parere-nulla osta sono affidate ad un'apposita Commissione tecnica istituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco. I pareri della Commissione sono sottoposti a successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione del Parco.
6. Costituisce illecito penale ai sensi dell' articolo 30 comma 1 della L. 394/1991 il rilascio di concessioni o autorizzazioni per interventi, impianti e opere in mancanza del preventivo parere-nulla osta.
7. Per gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici, che non richiedano alcun tipo di concessione, autorizzazione, dichiarazione, non è richiesto il parere-nulla osta, purché l'intervento sia in accordo con le prescrizioni del PGT.

### Art. 26 – Documentazione

1. La domanda di parere-nulla osta deve pervenire all'Ente Parco completa delle generalità del richiedente e di tutta la documentazione progettuale necessaria per l'esatta individuazione e valutazione dell'intervento, dell'opera o dell'impianto proposto. Nel caso di documentazione incompleta l'Ente può richiedere integrazioni.
2. In generale, la documentazione deve contenere le informazioni per poter valutare:

- a) la conformità al PGT e alle leggi vigenti;
  - b) lo stato dei luoghi prima e dopo l'esecuzione del progetto proposto;
  - c) la compatibilità in relazione alle diversi componenti ambientali del Parco.
3. Per gli interventi, opere e impianti a carattere edilizio la documentazione deve prevedere:
- a) una relazione tecnico illustrativa;
  - b) una documentazione fotografica;
  - c) degli elaborati grafici relativi allo stato attuale e allo stato di progetto;
  - d) degli elaborati di rilievo del contesto e di progetto del contesto;
  - e) degli elaborati di progetto.

Particolare attenzione andrà posta nel documentare le fonti di approvvigionamento energetico, gli scarichi e lo smaltimento delle acque reflue, lo smaltimento dei rifiuti, l'approvvigionamento e l'uso dell'acqua potabile, anche in relazione a quanto previsto dal PGT.

4. In caso di incompletezza della documentazione l'Ente Parco assegna al richiedente un termine di quindici giorni per l'integrazione della documentazione stessa. Il termine di conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa. Nel caso di inadempienza del richiedente il procedimento si conclude negativamente e viene archiviato.

#### **Art. 27 – Valutazione di incidenza e tutela del paesaggio**

1. La valutazione di incidenza costituisce misura preventiva di tutela dei siti della rete Natura 2000. Qualsiasi piano, progetto e intervento che abbia incidenze ambientali significative e possa interferire negativamente sull'area protetta, contrastando con le misure di conservazione dell'area stessa, deve essere soggetto a preventiva valutazione di incidenza.
2. Per quanto riguarda l'individuazione dei piani, progetti e interventi da assoggettare o meno alla procedura di valutazione di incidenza e le modalità della stessa si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2012, n. 970 "Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2007, concernente disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle Direttive CEE 92/43 e 79/409. revoca della D.G.R. 1815/2007".
3. Informazioni sulle modalità di presentazione delle istanze e sugli indirizzi per la redazione delle relazioni di incidenza devono essere richieste direttamente alla Direzione dell'Ente Parco.
4. Il territorio del Parco è area di specifico interesse paesaggistico. L'esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici necessita della relativa "autorizzazione paesaggistica". Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, così come le sanzioni relative alle violazioni ai divieti e alle prescrizioni posti a tutela del paesaggio, sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

#### **Art. 28 – Avviso inizio lavori**

1. Prima dell'inizio dei lavori per interventi, opere, impianti che necessitano di parere-nulla osta, il titolare dell'azione deve darne comunicazione scritta alla direzione dell'Ente Parco, precisando la data di avvio, la durata presumibile dei lavori e, dove previsto, gli estremi del titolo abilitativo ottenuto ai sensi della L. R. 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e succ. mod. e integr.. Tale procedura è una prescrizione obbligatoria e deve essere contenuta nel parere-nulla osta.

#### **Art. 29 - Divieti e prescrizioni**

1. Gli interventi, gli impianti e le opere realizzate all'interno del territorio del Parco devono attenersi alle prescrizioni e ai divieti individuati nel PGT. E' comunque vietato:
  - a) realizzare strade, piste e sentieri e la loro trasformazione, salvo deroghe rilasciate dall'Ente Parco per interventi con trascurabile impatto ambientale e funzionali ad una migliore fruizione dell'area protetta;
  - b) realizzare nuovi impianti a fune, fatti salvi:
    - gli impianti permanenti per l'esclusivo trasporto di cose, purché non alterino il paesaggio, siano dotati di dispositivi atti a mitigare il rischio di collisione da parte dell'avifauna e sia opportunamente limitato il loro livello di rumorosità;
    - gli impianti temporanei funzionali ad attività di cantiere, purché siano dotati dei dispositivi di cui sopra e siano mantenuti in loco esclusivamente per il periodo necessario alle operazioni di trasporto previste;
  - c) collocare cartelli o realizzare segnalazioni permanenti sia orizzontali sia verticali, ad eccezione della segnaletica predisposta dall'Ente Parco, dall'Amministrazione Regionale e dai Comuni di Champdepraz e Champorcher;
  - d) collocare le insegne dei pubblici esercizi e collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità senza autorizzazione dell'Ente Parco;
  - e) realizzare recinzioni permanenti, ad eccezione dei seguenti casi e fatte salve le opere di protezione delle captazione ad uso idropotabile: immediate pertinenze dei fabbricati; protezione di siti di interesse naturalistico all'interno dei quali occorre impedire il transito di bestiame; brevi tratti di sentiero ove sia opportuno delimitare inequivocabilmente il tracciato; recinzioni per piccoli allevamenti avicoli, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
  - f) realizzare recinzioni elettrificate permanenti per prevenire danni causati dalla fauna senza autorizzazione dell'Ente Parco. La posa di recinzioni temporanee, anche elettrificate, quale usuale pratica nelle attività pastorali è consentita con le prescrizioni di cui all'art. 10 comma 1 lettere a) e b) del presente Regolamento;
  - g) realizzare impianti di illuminazione di aree esterne, ad eccezione delle immediate adiacenze dei fabbricati, dove si utilizzeranno comunque fonti luminose schermate e adeguatamente orientate per ridurre al minimo l'inquinamento luminoso;
  - h) realizzare impianti di produzione eolica;
  - i) realizzare muri ai margini dei lotti;
  - j) realizzare reti tecnologiche con cavi aerei;

- k) realizzare discariche per qualsiasi tipologia di rifiuto;
- l) collocare contenitori porta rifiuti accessibili al pubblico;
- m) eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, stagni, pozze di abbeverata, muretti a secco, accumuli da spietramento e sorgenti, ad eccezione degli interventi autorizzati;
- n) realizzare impianti fotovoltaici, anche in regime di autoproduzione, così come definito dalla Deliberazione di Giunta regionale 5 gennaio 2011, n. 9 "Individuazione delle aree e dei siti del territorio regionale non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti, ai sensi dei paragrafi 17 e 18 del Decreto interministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)". Sono fatti salvi: gli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici; gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 5 kW (solo qualora l'utilizzo delle coperture esistenti non sia fattibile); gli impianti fotovoltaici mobili (quando non sia pregiudicata la normale produttività dei terreni), comportanti quindi strutture rimovibili in qualsiasi momento e prive di ancoraggi fissi al terreno.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere m) e n), salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.

- 2. L'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche sono vietati e costituiscono illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.

#### **Art. 30 – Utilizzo e tutela delle acque e degli ambienti umidi**

- 1. Le acque e gli ambienti umidi caratterizzano da un punto di vista naturalistico il Parco; in essi sono presenti numerosi habitat da Direttiva e godono pertanto di una particolare tutela.
- 2. Sono vietati interventi o attività che comportino l'utilizzo delle acque a scopo di produzione idroelettrica, ferme restando le competenze della Regione in materia e fatta salva la produzione per autoconsumo e i dispositivi abbinati ad acquedotti pubblici ad uso potabile.
- 3. Le captazioni idropotabili sono consentite solo se vengono garantiti deflussi residui compatibili con la salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico e se il fabbisogno idrico sia riferito ad utenze locali non altrimenti soddisfabili.
- 4. La modificazione del regime delle acque costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 L. 394/1991.
- 5. A tutela degli ambienti di cui alla Direttiva Europea "Habitat" e degli ambienti di interesse regionale sono altresì vietati:
  - a) l'alterazione del regime idrico nelle acque stagnanti (cod. 3130) e le captazioni, i drenaggi, le canalizzazioni e tutti gli interventi che comportano una semplificazione del reticolo idrografico nei seguenti habitat: torbiere acide di sfagni (cod. 7110 e 7140), torbiere boscate (cod. 91D0), paludi basse calcaree (cod. 7220 e 7230), paludi a piccoli carici acidofile *Caricion fuscae* (Corine Biotopes 54.4) e vegetazione delle sorgenti acide *Cardamino montion* (Corino Biotopes 54.11);

- b) le manomissioni e le trasformazioni delle sponde nelle acque stagnanti (cod. 3130) e nelle acque correnti (cod. 3220), fatti salvi, per queste ultime, gli interventi di sistemazione idraulica finalizzati ad assicurare condizioni di pubblica incolumità;
- c) la modifica del naturale scorrimento delle acque correnti (cod. 3220) con sbarramenti, dighe o movimenti terra, fatti salvi gli usi e le attività agro-silvo-pastorali, idrogeologica, di difesa dagli incendi, gli interventi finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità e quelli di rilevante interesse pubblico;
- d) i prelievi di sabbia e ghiaia nelle acque correnti (cod. 3220), fatti salvi i prelievi connessi ad interventi finalizzati alla sicurezza idraulica;
- e) la captazione delle acque correnti (cod. 3220) di superficie e sotterranee, fatta eccezione per i prelievi destinati ad autoconsumo, ad uso potabile e ad uso agro-silvo-pastorale;
- f) l'immissione di sostanze inquinanti nelle acque stagnanti (cod. 3130) e nelle acque correnti (cod. 3220).

Le violazioni ai divieti previsti nel comma 5, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.

- 6. La tutela delle acque dall'inquinamento è disciplinata dal D. Lgs. 152/2006, nonché dalle norme di attuazione regionali, con le limitazioni poste alla salvaguardia dell'area protetta dall'articolo 11 comma 3 della L. 394/1991 e dall'articolo 10 comma 3 della L. R. 16/2004.
- 7. L'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, compresi quelli delle acque e degli ambienti umidi, costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.

## TITOLO V – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

### Art. 31 – Autorizzazioni, deroghe

- 1. Le autorizzazioni in deroga previste nel PGT sono concesse dal Direttore entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
- 2. Le richieste di autorizzazione vanno fatte pervenire in forma scritta alla Direzione del Parco e debitamente motivate, allegando eventuale documentazione. In caso di incompletezza della richiesta l'Ente Parco assegna un termine di quindici giorni per l'integrazione della stessa. Il termine di conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa. Nel caso di inadempienza del richiedente il procedimento si conclude negativamente e viene archiviato. Nei termini previsti l'Ente Parco risponde alla richiesta, sia in caso di diniego sia in caso di accoglimento della stessa.
- 3. Le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente in forma scritta e sono specifiche, nominative e a termine. L'autorizzazione viene revocata qualora il beneficiario non si attenga a quanto prescritto, e vengono messe in atto le eventuali azioni sanzionatorie. Il beneficiario ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione al personale di sorveglianza, su richiesta. La violazione alla sopraindicata prescrizione è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

4. Il personale di sorveglianza dell' Ente Parco può agire in deroga a quanto disposto dal PGT solo per motivi di servizio e secondo le indicazioni di lavoro fornite dall'Ente Parco.

**Art. 32 – Modifiche e note finali**

1. Il PGT entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Al PGT possono essere apportate modifiche con le modalità previste dai commi 5 e 6 art. 10 L. R. 16/2004.